

Ordinanza
concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione
di determinate sostanze, preparati e oggetti
particolarmente pericolosi
(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici,
ORRPchim)

Modifica del ... (progetto dell'27.11.2008)

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005¹ è modificata come segue:

1. L'indice degli allegati è modificato come segue:

N. 1.15 e 1.16

1.15 Catrami

1.16 Perfluorottano sulfonati

2. Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 1.15 e 1.16 secondo la versione qui annessa.

3. L'allegato 2.15 è sostituito dalla versione qui annessa.

4. Gli allegati 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 e 2.16 sono modificati secondo la versione qui annessa.

II

Modifica del diritto previgente

L'allegato 1 dell'ordinanza PIC del 10 novembre 2004² è sostituito dalla versione qui annessa.

¹ RS **814.81**

² RS **814.82**

III

¹ La modifica dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, fatti salvi i capoversi 2 e 3, entra in vigore il 1° maggio 2009.

² Le modifiche degli allegati seguenti entrano in vigore come segue:

- a. il 1° dicembre 2009: allegato 1.5 numero 5, allegato 1.16, allegato 2.3 numero 4 capoverso 3, allegato 2.9 numero 4 capoversi 2 e 3, allegato 2.10 numero 2.3, allegato 2.11 numero 8 e allegato 2.12 numero 4 capoversi 3 e 4;
- b. il 1° maggio 2010: allegato 1.1. numero 3 lettera a;
- c. il 1° maggio 2011: allegato 1.15 numero 3 lettere a-c, lettera e e lettere g-h, allegato 2.1 numero 3 capoverso 4^{bis} e allegato 2.2 numero 3 capoverso 4^{bis}.
- d. il 1° maggio 2014: allegato 1.15 numero 3 lettera f [variante 1].

³ La modifica dell'ordinanza PIC (n. II) entra in vigore il 1° maggio 2010.

...

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione,
La cancelliera della Confederazione,

Composti organici alogenati

N. 3 lett. a

3 Elenco dei composti organici alogenati vietati

- a. *Sistemi aliciclici monociclici*
 - Esaclorocicloesano (HCH, tutti gli isomeri).

Idrocarburi clorurati alifatici

N. 2 cpv. 1 lett. b e cpv. 2

2 Deroghe

¹ I divieti secondo il numero 1 capoversi 1 e 2 non si applicano ai:

- b. prodotti cosmetici per i quali il DFI, in virtù dell'articolo 35 capoverso 4 lettera a dell'ordinanza del 23 novembre 2005³ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, stabilisce che possono contenere le sostanze di cui al numero 1 capoverso 1;

² L'UFAM, d'intesa con il Segretariato di Stato dell'economia (SECO) e con l'UFSP, può, su domanda motivata, concedere deroghe temporanee ai divieti di cui al numero 1 capoversi 1 e 2 per l'impiego di cloroformio, se:

- a. secondo lo stato della tecnica per l'impiego in questione non esistono alternative al cloroformio; e
- b. la quantità di cloroformio impiegata non supera quella necessaria per lo scopo perseguito, ma al massimo 20 l all'anno.

³ RS 817.02

Sostanze stabili nell'aria

N. 5

5 Etichettatura particolare

¹ Il fabbricante può immettere sul mercato oggetti, apparecchiature e impianti, di cui all'articolo 7 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006⁴ su taluni gas fluorurati ad effetto serra, che contengono le sostanze ivi elencate nell'allegato I parte 1, soltanto se etichettate con i seguenti dati:

- a. menzione: "Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal Protocollo di Kyoto";
- b. le designazioni chimiche abbreviate dei gas fluorurati a effetto serra che sono o saranno contenuti negli oggetti, apparecchiature e impianti, per i quali è impiegata la nomenclatura industriale riconosciuta per il campo d'applicazione in questione;
- c. quantità di gas fluorurati a effetto serra, in kg;
- d. indicazione supplementare: "ermeticamente sigillato", se del caso.

² Il fabbricante di altri apparecchi o impianti non elencati nel capoverso 2, contenenti oltre 1 kg di esafluoruro di zolfo, deve segnalare sull'apparecchio o sull'impianto la presenza di questa sostanza e indicarne la quantità.

³ L'etichetta di cui ai capoversi 1 e 2 deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, visibile, ben leggibile e duratura.

⁴ GU L 161 del 14/6/2006, p. 1. I testi degli atti normativi della CE menzionati nel presente allegato sono ottenibili dietro fattura presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, possono essere visionati gratuitamente oppure consultati all'indirizzo Internet www.cheminfo.ch.

Mercurio

N. 3.1

3.1 Immissione sul mercato

¹ Per l'immissione sul mercato di autoveicoli e di loro materiali e componenti si applica l'allegato 2.16.

² Per l'immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche si applica l'allegato 2.16.

³ Per l'immissione sul mercato di pile e accumulatori si applica l'allegato 2.15.

⁴ Il divieto di immissione sul mercato giusta il numero 2 lettera a non si applica:

- a. ai farmaci;
- b. agli oggetti d'antiquariato;
- c. ai prodotti cosmetici per i quali il DFI, in virtù dell'articolo 35 capoverso 4 lettera a dell'ordinanza del 23 novembre 2005⁵ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, stabilisce che possono contenere mercurio;
- d. ai componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, per i quali l'allegato 2.16 numero 6.3 stabilisce che possono contenere mercurio.

⁵ Se, secondo lo stato della tecnica, non esiste un preparato alternativo privo di mercurio e se la quantità di mercurio usato non supera quella necessaria per l'impiego al quale l'oggetto è destinato, il divieto di cui al numero 2 lettera a non si applica:

- a. agli apparecchi per laboratori e ai componenti per tali apparecchi;
- b. ai colori per restauri;
- c. ai dispositivi medici per usi professionali, eccettuati i termometri per la misurazione della temperatura corporea;
- d. ai preparati per laboratori;
- e. alle sostanze ausiliarie per processi di fabbricazione.

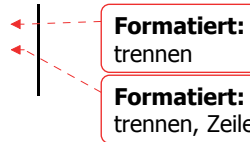
⁶ Il divieto di cui al numero 2 lettera a non si applica all'importazione di preparati e oggetti contenenti mercurio se dette merci sono solo ulteriormente lavorate o diversamente imballate in Svizzera e riesportate nella loro totalità.

⁵ RS 817.02

4 Disposizioni transitorie

¹ *abrogato*

² *abrogato*



Catrami [variante 1].**1 Definizioni**

¹ Sono considerati catramosi i prodotti seguenti se essi, a causa del loro tenore in componenti catramosi, superano i valori limite seguenti relativi agli idrocarburi aromatici policiclici (PAH):

Prodotti	Valore limite
Leganti per la produzione di rivestimenti come strati di fondazione, portanti, leganti e di copertura	100 mg/kg ¹
Prodotti per il trattamento in superficie di rivestimenti	100 mg/kg ¹
Sigillanti per le commessure dei rivestimenti	100 mg/kg ¹
Piattelli	30 mg/kg ¹
Pitture e lacche	100 mg/kg ¹

¹ Valore limite addizionato per i seguenti PAH:
Naftalina (n. CAS 91-20-3), Acenaftilene (208-96-8), Acenaftene (83-32-9), Fluorene (86-73-7), Fenantrene (85-01-8), Antracene (120-12-7), Fluorantene (206-44-0), Pirene (129-00-0), Benzo[a]antracene (56-55-3), Crisene (218-01-9), Benzo[b]fluorantene (205-99-2), Benzo[k]fluorantene (207-08-9), Benzo[a]pirene (50-32-8), Indeno[1,2,3-cd]pirene (193-39-5), Dibenzo[a,h]antracene (53-70-3) und Benzo[g,h,i]perilene (191-24-2)

² Sono considerati piatti gli oggetti che servono quale bersaglio aereo per il tiro sportivo.

Gelöscht:

2 Obbligo della determinazione

¹ Chi intende continuare a impiegare asfalto di demolizione, è in primo luogo tenuto a verificare che non superi il tenore in PAH ammesso.

² L'UFAM, d'intesa con l'Ufficio federale delle strade (USTRA) e con il SECO, emana raccomandazioni circa la modalità di determinazione del tenore in PAH.

3 Divieti

È vietata:

- l'immissione sul mercato di prodotti catramosi per il trattamento in superficie di rivestimenti;
- l'immissione sul mercato e l'impiego di sigillanti catramosi per commessure di rivestimenti;

- c. l'immissione sul mercato e l'impiego di leganti catramosi per la produzione di rivestimenti come strati di fondazione, portanti, leganti e di copertura;
- d. l'impiego di asfalto di demolizione a scopi edili se il suo tenore in PAH, è superiore a 1000 mg/kg;
- e. l'impiego di asfalto di demolizione per la fabbricazione di strati di copertura se il suo tenore in PAH è superiore a 50 mg/kg;
- f. la lavorazione a caldo di asfalto di demolizione se il suo tenore in PAH è superiore a 250 mg/kg;
- g. l'immissione sul mercato di piattelli contenenti catrame;
- h. l'immissione sul mercato di pitture e lacche contenenti catrame .

Catrami (variante 2)

1 Definizioni

¹ Sono considerati catramosi i prodotti seguenti se essi, a causa del loro tenore in componenti catramosi, superano i valori limite seguenti relativi agli idrocarburi aromatici policiclici (PAH):

Prodotti	Valore limite
Leganti per la produzione di rivestimenti come strati di fondazione, portanti, leganti e di copertura	100 mg/kg ¹
Prodotti per il trattamento in superficie di rivestimenti	100 mg/kg ¹
Sigillanti per le commessure dei rivestimenti	100 mg/kg ¹
Piattelli	30 mg/kg ¹
Pitture e lacche	100 mg/kg ¹

¹ Valore limite addizionato per i seguenti PAH:
Naftalina (n. CAS 91-20-3), Acenaftilene (208-96-8), Acenaftene (83-32-9), Fluorene (86-73-7), Fenantrene (85-01-8), Antracene (120-12-7), Fluorantene (206-44-0), Pirene (129-00-0), Benzo[a]antracene (56-55-3), Crisene (218-01-9), Benzo[b]fluorantene (205-99-2), Benzo[k]fluorantene (207-08-9), Benzo[a]pirene (50-32-8), Indeno[1,2,3-cd]pirene (193-39-5), Dibenzo[a,h]antracene (53-70-3) und Benzo[g,h,i]perilene (191-24-2)

² Sono considerati piatti gli oggetti che servono quale bersaglio aereo per il tiro sportivo.

2 Obbligo della determinazione

Chi intende continuare a impiegare asfalto di demolizione, è in primo luogo tenuto a verificare che non superi il tenore in PAH ammesso.

3 Divieti

È vietata:

- l'immissione sul mercato di prodotti catramosi per il trattamento in superficie di rivestimenti;
- l'immissione sul mercato e l'impiego di sigillanti catramosi per commessure di rivestimenti;
- l'immissione sul mercato e l'impiego di leganti catramosi per la produzione di rivestimenti come strati di fondazione, portanti, leganti e di copertura;

- d. l'impiego di asfalto di demolizione a scopi edili se il suo tenore in PAH è superiore a 1000 mg/kg;
- e. l'impiego di asfalto di demolizione per la fabbricazione di strati di copertura se il suo tenore in PAH è superiore a 50 mg/kg;
- f. la lavorazione a caldo di asfalto di demolizione se il suo tenore in PAH è superiore a 1000 mg/kg e il tenore in PAH nell'asfalto di nuova produzione non può essere superiore a 250 mg/kg;
- g. l'immissione sul mercato di piattelli contenenti catrame;
- h. l'immissione sul mercato di pitture e lacche contenenti catrame .

Perfluorottano sulfonati

1 Definizioni

Sono considerati perfluorottano sulfonati (PFOS) le sostanze con la formula bruta $C_8F_{17}SO_2X$ dove X significa OH, sale metallico (O^-M^+), alogenuro, ammidi, e altri derivati compresi i polimeri.

2 Divieti

¹ Sono vietati l'immissione sul mercato e l'impiego di PFOS nonché di sostanze e preparati con un contenuto in massa di PFOS pari o superiore allo 0,005 per cento.

² Vietata è l'immissione sul mercato di nuovi oggetti e di loro componenti, se contenenti:

- a. un contenuto in massa di PFOS superiore allo 0.1 per cento calcolato in relazione alla massa dei diversi componenti strutturali e microstrutturali che contengono PFOS; oppure
- b. nel caso di tessuti o altri materiali rivestiti, più di 1 µg PFOS per metro quadrato del materiale rivestito.

3 Deroghe

I divieti di cui al numero 2 non si applicano ai tipi di prodotti seguenti e ai PFOS necessari alla loro fabbricazione nonché a sostanze e preparati che contengono PFOS:

- a. fotoresist o i rivestimenti antiriflesso utilizzati per processi fotolitografici;
- b. rivestimenti fotografici, applicati a pellicole, carte o lastre di stampa;
- c. abbattitori di nebbie e aerosol per la cromatura dura (con CrVI) a carattere non decorativo e agli agenti imbimenti utilizzati in sistemi controllati di elettroplaccatura che permettano di limitare al massimo la quantità di PFOS rilasciata nell'ambiente;
- d. fluidi idraulici per la navigazione aerea e aerospaziale.

4 Disposizioni transitorie

A deroga del divieto di cui al numero 2 capoverso 1, schiume antincendio, immesse sul mercato entro il 1° dicembre 2009, possono essere ancora impiegate fino al 30 novembre 2013:

- a. per la protezione di impianti;

Detersivi per tessuti

N. 3 cpv. 4 nota a piè di pagina 57, cpv. 4bis

3 Etichettatura particolare

⁵⁷ GU L 262 del 27/9/1976, p. 169, modificata per l'ultima volta dalla direttiva 2008/14/CE della Commissione del 15 febbraio 2008, GU L 42 del 16/2/2008, p. 43.

^{4bis} Nella misura in cui esiste una nomenclatura comune conformemente all'articolo 7 capoverso 2 della direttiva 76/768/CEE e alla decisione 96/335/CE della Commissione del 8 maggio 1996⁶ che istituisce l'inventario e la nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici, i conservanti vanno indicati utilizzando la nomenclatura ivi contemplata.

N. 5 cpv. 1

5 Scheda dei dati relativi agli ingredienti

¹ Su domanda, i fabbricanti che immettono sul mercato detersivi per tessuti forniscono all'organo di notifica (art. 89 dell'ordinanza del 18 maggio 2005⁷ sui prodotti chimici OPChim) o all'autorità cantonale competente per l'esecuzione secondo l'articolo 13, una scheda dei dati relativi agli ingredienti.

⁶ GU L 132 dell'1/6/1996, p. 1; modificata per l'ultima volta alla decisione 2006/257/Ce della Commissione del 9 febbraio 2006, GU L 97 del 5/4/2006 p. 1

⁷ RS 813.11

Prodotti di pulizia

N. 3 cpv. 4 nota a piè di pagina 64, cpv. 4bis

3 Etichettatura particolare

⁶⁴ GU L 262 del 27/9/1976, p. 169, modificata per l'ultima volta dalla direttiva 2008/14/CE della Commissione del 15 febbraio 2008, GU L 42 del 16/2/2008, p. 43.

^{4bis} Nella misura in cui esiste una nomenclatura comune conformemente all'articolo 8 della direttiva 76/768/CEE e alla decisione 96/335/CE della Commissione del 8 maggio 1996⁸ che istituisce l'inventario e la nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici, i conservanti vanno indicati utilizzando la nomenclatura ivi contemplata.

N. 5 cpv. 1

5 Scheda dei dati relativi agli ingredienti

¹ Su domanda, i fabbricanti che immettono sul mercato prodotti di pulizia forniscono all'organo di notifica (art. 89 dell'ordinanza del 18 maggio 2005⁹ sui prodotti chimici OPChim) o all'autorità cantonale competente per l'esecuzione secondo l'articolo 13, una scheda dei dati relativi agli ingredienti.

⁸ GU L 132 dell' 1/6/1996, p. 1; modificata per l'ultima volta alla decisione 2006/257/CE della Commissione del 9 febbraio 2006, GU L 97 del 5/4/2006 p. 1

⁹ RS **813.11**

Solventi

N. 4 cpv. 3

4 Etichettatura particolare

³ Contenitori, che contengono solventi con gas serra fluorurati secondo l'allegato I parte 1 del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006¹⁰ su taluni gas fluorurati ad effetto serra, devono essere etichettati conformemente all'allegato 1.5 numero 5 capoversi 1 e 3.

¹⁰ GU L 161 del 14/6/2006, p. 1. I testi degli atti normativi della CE menzionati nel presente allegato sono ottenibili dietro fattura presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, possono essere visionati gratuitamente oppure consultati all'indirizzo Internet www.cheminfo.ch.

Biocidi

N. 7

7 Disposizione transitoria

¹ Il divieto di cui al numero 1.2 capoverso 2 non si applica al legno che è stato fornito entro al 31 dicembre 2001 e che può essere destinato a utilizzazione fino al 31 dicembre 2011.

² Il legname trattato con prodotti per la protezione del legno che non adempie i requisiti elencati nel numero 1.3 capoverso 1 lettera a, può essere impiegato nei campi d'impiego menzionati nel numero 1.3 capoverso 3 lettera b se è stato fornito entro il 30 giugno 2005 e può essere destinato a utilizzazione fino al 31 dicembre 2011.

Materie plastiche e additivi

N. 4 cpv. 2 e 3

4 Etichettatura particolare

² I fabbricanti devono etichettare le materie plastiche espanse insufflate mediante gas fluorurati a effetto serra secondo l'allegato I parte 1 del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento e del Consiglio, del 17 maggio 2006¹¹, su taluni gas fluorurati a effetto serra, con le seguenti indicazioni:

- a. la menzione: "Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal Protocollo di Kyoto";
- b. le designazioni chimiche abbreviate dei gas fluorurati a effetto serra che sono o saranno contenuti nelle materie plastiche espanse, utilizzando la nomenclatura industriale riconosciuta;
- c. la quantità dei gas fluorurati a effetto serra, in kg.

³ L'informazione secondo il capoverso 1 e l'etichetta secondo il capoverso 2 devono essere scritte in almeno due lingue ufficiali, visibili, ben leggibili e durature.

¹¹ GU L 161 del 14/6/2006, p. 1. I testi degli atti normativi della CE menzionati nel presente allegato sono ottenibili dietro fattura presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, possono essere visionati gratuitamente oppure consultati all'indirizzo Internet www.cheminfo.ch.

Prodotti refrigeranti

N. 1 cpv. 4

1 Definizioni

⁴ La ristrutturazione della parte refrigerante degli impianti esistenti è equiparata alla fornitura di impianti.

N. 2.3

2.3 Etichettatura particolare

¹ I fabbricanti e i commercianti di apparecchi frigoriferi e congelatori devono informare gli acquirenti, mediante un'etichetta o un'altra indicazione scritta equivalente, sul prodotto refrigerante contenuto nell'apparecchio.

² I fabbricanti di apparecchi e impianti devono indicare in maniera inequivocabile sull'apparecchio o sull'impianto il tipo e la quantità di prodotto refrigerante impiegato.

³ I fabbricanti devono etichettare, conformemente all'allegato 1.5 numero 5 capoversi 1 e 3, apparecchi e impianti che contengono prodotti refrigeranti con gas serra fluorurati giusta l'allegato I parte 1 del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006¹², su taluni gas fluorurati a effetto serra.

⁴ I fabbricanti, prima dell'immissione sul mercato, devono apporre la dicitura "Schiuma insufflata mediante gas fluorurati ad effetto serra", sull'etichetta di apparecchi e impianti che sono stati isolati con schiuma insufflata mediante gas a effetto serra fluorurati secondo l'allegato I parte 1 del regolamento (CE) n. 842/2006.

⁵ Le diciture di cui ai capoversi 1-4 devono essere scritte in almeno due lingue ufficiali, visibili, ben leggibili e durature.

N. 7 cpv. 5

7 Disposizioni transitorie

⁵ Per le pompe di calore fabbricate industrialmente con un ciclo frigorifero permanentemente chiuso negli edifici abitativi, l'obbligo di autorizzazione secondo il numero 3.3 entra in vigore il 1° gennaio 2013.

¹² GU L 161 del 14/6/2006, p. 1. I testi degli atti normativi della CE menzionati nel presente allegato sono ottenibili dietro fattura presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, possono essere visionati gratuitamente oppure consultati all'indirizzo Internet www.cheminfo.ch.

Prodotti estinguenti

N. 8

8 Etichettatura particolare

I fabbricanti devono etichettare, conformemente all'allegato 1.5 numero 5 capoversi 1 e 3, estintori e impianti contenenti gas serra fluorurati di cui all'allegato I parte 1 del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento e del Consiglio, del 17 maggio 2006¹³, su taluni gas fluorurati a effetto serra.

¹³ GU L 161 del 14/6/2006, p. 1. I testi degli atti normativi della CE menzionati nel presente allegato sono ottenibili dietro fattura presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, possono essere visionati gratuitamente oppure consultati all'indirizzo Internet www.cheminfo.ch.

Confezioni spray

N. 4 cpv. 3 e 4

4 Etichettatura particolare

³ I fabbricanti devono etichettare, conformemente all'allegato 1.5 numero 5 capoversi 1 e 3, le confezioni spray che contengono gas serra fluorurati di cui all'allegato I parte 1 del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento e del Consiglio, del 17 maggio 2006¹⁴, su taluni gas fluorurati a effetto serra.

⁴ Le informazioni di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere scritte in almeno due lingue ufficiali, visibili, ben leggibili e durature.

¹⁴ GU L 161 del 14/6/2006, p. 1. I testi degli atti normativi della CE menzionati nel presente allegato sono ottenibili dietro fattura presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, possono essere visionati gratuitamente oppure consultati all'indirizzo Internet www.cheminfo.ch.

Pile

1 Definizioni

¹ Sono considerate pile le fonti di corrente elettrica che trasformano direttamente l'energia chimica in energia elettrica e sono composte da una o più cellule non ricaricabili (batterie primarie) o da una e più cellule ricaricabili (accumulatori).

² Sono considerate pile per autoveicoli le pile destinate all'avviamento, all'illuminazione o all'accensione di autoveicoli.

³ Sono considerate pile portatili le pile:

- a. che sono sigillate;
- b. che possono essere tenute in mano;
- c. che non sono destinate esclusivamente a scopi commerciali o industriali o alla propulsione di veicoli elettrici; e
- d. che non sono pile industriali.

⁴ Sono considerate minipile, le piccole pile portatili di forma rotonda, il cui diametro è maggior dell'altezza e che sono destinate a scopi particolari come l'approvvigionamento energetico di apparecchi acustici, orologi da polso e piccoli apparecchi portatili o destinati all'alimentazione elettrica di riserva.

⁵ Sono considerate pile industriali, le pile destinate esclusivamente a scopi industriali o commerciali o alla propulsione di veicoli elettrici di ogni tipo, nonché le altre pile che non sono considerate pile portatili o batterie per autoveicoli.

⁶ Sono considerate apparecchiature le apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 3 lettera a della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003¹⁵, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), alimentate o capaci di essere alimentate interamente o parzialmente da pile o accumulatori.

2 Divieti

¹ Pile, incluse quelle contenute in apparecchi, contenenti più di 5 mg di mercurio per kg non possono essere immesse sul mercato.

² Pile portatili, incluse quelle contenute in apparecchi, contenenti più di 20 mg di cadmio per kg non possono essere immesse sul mercato.

¹⁵ GU L 37 del 13/2/2003, p. 24. I testi degli atti normativi della CE menzionati nel presente allegato sono ottenibili dietro fattura presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, possono essere visionati gratuitamente oppure consultati all'indirizzo Internet www.cheminfo.ch.

3 Deroghe

¹ Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 non si applica alle minipile il cui contenuto massimo di mercurio è di 20 g per kg.

² Il divieto di cui al numero 2 capoverso 2 non si applica alle pile portatili destinate all'impiego in:

- a. sistemi di emergenza e sistemi d'allarme incluse le illuminazioni d'emergenza;
- b. apparecchiature mediche;
- c. apparecchi elettrici a batteria, che possono essere tenuti in mano, per lavori di manutenzione, di costruzione o di giardinaggio .

4 Informazione

4.1 Etichettatura particolare

¹ I fabbricanti (art. 2 lett. a) e i commercianti (art. 2 lett. b) di pile e di veicoli o apparecchiature in cui sono incorporate pile devono garantire che sulle pile venga apposta un'indicazione relativa allo smaltimento attraverso la raccolta differenziata, visibile, ben leggibile e duratura. Sulle pile che contengono oltre 5 mg di mercurio, oltre 20 mg di cadmio od oltre 40 mg di piombo per kg, deve essere apposto il simbolo chimico Hg, Cd o Pb per il rispettivo metallo.

² Le modalità di apposizione delle indicazioni secondo il capoverso 1 sono rette dall'articolo 21 della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006¹⁶, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE.

³ I fabbricanti e i commercianti di pile portatili e di pile per autoveicoli e di apparecchiature e veicoli che contengono dette pile, devono garantire che le pile portatili e le pile per autoveicoli rechino sull'etichetta la capacità in maniera visibile, ben leggibile e duratura;

4.2 Punti vendita e pubblicità

¹ Nei punti vendita in cui vengono fornite le pile deve essere indicato chiaramente in un luogo ben visibile che:

¹⁶ GU L 266 del 26/9/2006, p. 1, rettificato in GU L 339 del 6/12/2006, p. 39 e in GU L 139 del 31/5/2007 p. 40. I testi degli atti normativi della CE menzionati nel presente allegato sono ottenibili dietro fattura presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, possono essere visionati gratuitamente oppure consultati all'indirizzo Internet www.cheminfo.ch.

- a. le pile devono essere consegnate per lo smaltimento a un punto vendita o a un centro di raccolta per pile oppure nell'ambito delle apposite raccolte di pile;
- b. il punto vendita riprende gratuitamente le pile per lo smaltimento; e
- c. sulle pile viene riscossa una tassa per il finanziamento del loro smaltimento.

² La pubblicità per le pile deve attirare l'attenzione del consumatore sull'obbligo della riconsegna delle pile secondo il numero 5.1.

5 Obbligo di riconsegna e di ripresa

5.1 Obbligo di riconsegna

I consumatori devono riconsegnare le pile per lo smaltimento a un commerciante che è tenuto a riprenderli o a un centro di raccolta per pile oppure nell'ambito delle apposite raccolte di pile.

5.2 Obbligo di ripresa

¹ I commercianti che forniscono pile portatili, devono riprenderle gratuitamente dai consumatori in ogni punto vendita.

² I commercianti che forniscono pile per autoveicoli o pile industriali devono riprendere gratuitamente in ogni punto vendita i tipi di pile che hanno nell'assortimento.

³ Per i fabbricanti si applicano gli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 nei confronti dei consumatori, dei commercianti e dei gestori di centri di raccolta.

6 Tassa di smaltimento anticipata e obbligo di notifica

6.1 Obbligo della tassa

¹ Devono versare una tassa di smaltimento anticipata (tassa) per le pile immesse sul mercato (pile soggette a tassa) a un'organizzazione privata (organizzazione) incaricata dall'UFAM conformemente al numero 6.7:

- a. i fabbricanti di pile;
- b. i fabbricanti di veicoli o apparecchiature che contengono pile, se queste pile non sono già gravate da una tassa.

² Capoverso 1 lettera b non si applica, nella misura in cui terzi si sono assunti l'obbligo della tassa secondo il capoverso 1 e l'obbligo di notifica secondo il numero 6.3 capoverso 1.

³ L'organizzazione esenta su domanda dall'obbligo della tassa, i fabbricanti di pile per autovetture e di pile industriali nonché di veicoli e di apparecchiature che contengono pile per autovetture e pile industriali, se essi, nell'ambito di una soluzione per settore o grazie a particolari situazioni del mercato possono garantire uno smal-

6.2 Ammontare della tassa

La tassa varia da un minimo di 0,1 a un massimo di 7 franchi per chilogrammo di pile soggette a tassa. Il DATEC fissa l'ammontare della tassa sulla base dei presu-
mibili costi delle attività di cui al numero 6.5. Esso esamina l'ammontare della tassa
in generale ogni anno e la adegua se del caso.

6.3 Obbligo di notifica

¹ Le parti assoggettate alla tassa devono comunicare all'organizzazione la quantità di
pile soggette a tassa immessa sul mercato, secondo le prescrizioni emanate dalla
stessa, indicando in particolare i tipi di pile e il loro tenore di sostanze nocive. La
comunicazione avviene mensilmente, nella misura in cui le parti assoggettate alla
tassa non concordano con l'organizzazione una periodicità diversa.

² I fabbricanti che conformemente al numero 6.1 capoverso 3 sono esentati dalla
tassa devono notificare ogni anno, entro il 31 marzo, a un ufficio apposito, incaricato
dall'UFAM e da esso reso noto, la quantità di pile immessa sul mercato indicando i
tipi e il loro tenore di sostanze nocive. L'ufficio di notifica mette loro a disposizione
formulari cartacei ed elettronici. L'ufficio trasmette all'UFAM le notifiche inoltrate,
secondo le prescrizioni emanate da quest'ultimo.

³ Le imprese di smaltimento, autorizzate a prendere in consegna pile in virtù di
un'autorizzazione di cui all'articolo 8 capoverso 1 dell'ordinanza del 22 giugno
2005¹⁷ sul traffico di rifiuti (OTRif), devono notificare entro il 30 aprile di ogni
anno all'organizzazione, secondo le prescrizioni emanate dalla stessa, le quantità di
pile riprese in Svizzera che hanno riciclato o esportato per lo smaltimento nell'anno
precedente.

6.4 Scadenza della tassa e termine di pagamento

¹ L'organizzazione fattura l'ammontare della tassa alle parti assoggettate. La tassa è
esigibile non appena la fattura perviene alle parti assoggettate, oppure, nel caso di
una fattura contestata, con il passaggio in giudicato della decisione relativa
all'emolumento secondo il numero 6.9 capoverso 2.

² Il termine di pagamento è di 30 giorni a partire dalla scadenza. In caso di pagamen-
to ritardato viene addebitato un interesse di mora del 5 per cento; sui pagamenti
anticipati l'organizzazione può accordare un interesse remunerativo.

¹⁷ RS 814.610

6.5 Impiego della tassa

L'organizzazione deve impiegare la tassa esclusivamente per il finanziamento delle seguenti attività:

- a. la raccolta, il trasporto e il riciclaggio di pile, nella misura in cui dette attività vengono eseguite secondo lo stato della tecnica;
- b. l'informazione volta a promuovere in particolare la riconsegna di pile, per la quale può essere impiegato non più del 15 per cento degli introiti annui della tassa;
- c. le sue attività nell'ambito del mandato conferitole dall'UFAM;
- d. gli oneri amministrativi dell'UFAM derivanti dall'adempimento dei suoi compiti di cui ai numeri 6.7 e 6.8.

6.6 Finanziamenti a terzi

¹ Terzi che rivendicano finanziamenti da parte dell'organizzazione per le attività di cui al numero 6.5 devono inoltrare a quest'ultima, al più tardi entro il 31 marzo dell'anno seguente, una domanda motivata. L'organizzazione mette a disposizione formulari per la domanda in forma cartacea o elettronica.

² L'organizzazione elargisce finanziamenti a terzi soltanto se essi svolgono le attività in modo economico e appropriato. Può adottare le misure necessarie per la verifica di detti presupposti.

³ L'organizzazione elargisce finanziamenti per le attività di cui al numero 6.5 lettere a e b nel quadro dei mezzi finanziari disponibili.

6.7 Organizzazione

¹ L'UFAM incarica della riscossione, dell'amministrazione e dell'impiego della tassa un'organizzazione privata idonea. Detta organizzazione non può svolgere essa stessa attività economiche in relazione con la fabbricazione, l'importazione, la vendita o il riciclaggio di pile.

² L'UFAM stipula di volta in volta per un periodo massimo di cinque anni un contratto con l'organizzazione. Il contratto stabilisce in particolare la parte della tassa che l'organizzazione può utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività nonché le condizioni e le conseguenze di uno scioglimento anticipato del contratto.

³ L'organizzazione deve affidare la revisione a terzi indipendenti. Deve fornire loro tutte le informazioni necessarie e garantire loro la consultazione degli atti.

⁴ L'organizzazione deve salvaguardare il segreto d'affari delle parti assoggettate alla tassa e di chi si occupa dello smaltimento.

⁵ L'Amministrazione federale delle dogane può comunicare all'organizzazione i dati figuranti nelle dichiarazioni doganali e altre constatazioni in relazione all'importazione o all'esportazione di pile.

⁶ L'organizzazione può concordare con l'Amministrazione federale delle dogane la riscossione della tassa al momento dell'importazione. In tale caso, per la riscossione, la scadenza e gli interessi è applicata la legislazione doganale.

6.8 Vigilanza sull'organizzazione

¹ L'UFAM vigila sull'organizzazione. Può impartire istruzioni all'organizzazione, in particolare per quanto riguarda l'impiego della tassa.

² L'organizzazione deve fornire all'UFAM tutte le informazioni necessarie e garantirgli la consultazione degli atti.

³ Essa deve inoltrare all'UFAM, al più tardi il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulle attività svolte nell'anno precedente. In tale rapporto devono figurare in particolare:

- a. il consultivo annuale;
- b. il rapporto dei terzi indipendenti incaricati della revisione;
- c. la quantità delle pile soggette a tassa immessa sul mercato nell'anno precedente, con indicazione dei tipi e del tenore di sostanze nocive, nonché il tasso di ripresa delle pile soggette alla tassa;
- d. un elenco dei tipi di impiego dei proventi della tassa con ammontare, scopo e beneficiari;
- e. l'elenco dei fabbricanti esentati dall'obbligo della tassa conformemente al numero 6.1 capoverso 3.

⁴ L'UFAM pubblica il rapporto salvaguardando il segreto d'affari o di fabbricazione.

6.9 Procedura

¹ L'organizzazione statuisce mediante decisione sulle deroghe all'obbligo della tassa e sulle domande concernenti i finanziamenti a terzi.

² In caso di controversia sulla fattura, essa emana una decisione relativa all'emolumento conformemente al numero 6.4 capoverso 1 frase 1.

³ Le procedure sono rette dalle disposizioni della procedura amministrativa federale.

7 Compiti particolari dei Cantoni

I Cantoni vigilano sull'osservanza delle prescrizioni secondo il numero 4.2.

8 Disposizione transitoria

¹ Il divieto di cui al numero 2 capoverso 2 non si applica:

- a. alle pile portatili non contenute in apparecchiature e che sono state immesse sul mercato per la prima volta entro il 1° maggio 2009;
- b. alle pile portatili, contenute in apparecchiature, se dette apparecchiature sono state immesse sul mercato per la prima volta entro il 1° dicembre 2009.

² I requisiti di cui al numero 4.1 capoverso 1 non si applicano:

- a. alle pile che sono state immesse sul mercato per la prima volta entro il 1° maggio 2009;
- b. ai veicoli e apparecchiature, contenenti pile, che sono stati immessi sul mercato per la prima volta entro il 1° maggio 2009;
- c. alle pile portatili, per le quali, secondo il capoverso 1 lettera b, non si applica il divieto secondo il numero 2 capoverso 2.

³ In deroga al numero 4.1 capoverso 3, pile per autoveicoli e pile portatili non recanti l'indicazione della loro capacità possono essere immesse sul mercato per la prima volta fino al 25 settembre 2009.

Disposizioni particolari concernenti i metalli

N. 2.2

2.2 Divieto

¹ La fabbricazione e l'immissione sul mercato di oggetti cadmiati da parte di un fabbricante sono vietate.

² Per l'immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche si applica il numero 6.

N. 2.3 cpv. 1bis, cpv. 2 lett. b

2.3 Deroghe

^{1bis} I divieti di fabbricazione e immissione sul mercato di cui al numero 2.2. non si applicano ai componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, per i quali il numero 6.3 stabilisce che possono contenere cadmio.

² Se, secondo lo stato della tecnica, non esiste un prodotto alternativo non cadmiato e se non viene applicato più cadmio di quello necessario per l'impiego al quale l'oggetto è destinato, i divieti di cui al numero 2.2 non si applicano:

- b. agli oggetti che, per la loro sicurezza funzionale, devono al contempo essere protetti contro la corrosione e presentare particolari proprietà antifrizione;

N. 5.1 nota a piè di pagina 96

5.1 Definizioni

⁹⁸ GU L 269 del 21/10/2000, p. 34, modificata per l'ultima volta dalla decisione 2008/689/CE della Commissione del 1° agosto 2008, GU L 225 del 23/8/2008, p. 10.

N. 5.2 cpv. 1, 4 e 5

5.2 Divieti

¹ L'immissione sul mercato di nuovi materiali e componenti per veicoli il cui contenuto in massa di piombo, mercurio o cromo(VI) è superiore allo 0,1 per cento o il cui contenuto in massa di cadmio per ogni materiale omogeneo è superiore allo 0,01 per cento è vietata.

⁴ *abrogato*

⁵ *abrogato*

5.3 Deroghe

² Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica ai pezzi di ricambio per veicoli che secondo il numero 7 capoverso 4 possono ancora essere immessi sul mercato, ad eccezione di:

- c. guarnizioni dei freni.

N. 6.1 lett. a nota a piè di pagina 98

6.1 Definizioni

⁹⁸ GU L 37 del 13/2/2003, p. 19, modificata per l'ultima volta dalla decisione 2008/385/CE della Commissione del 24 gennaio 2008, GU L 136 del 24/5/2008, p. 9.

N. 6.2 cpv. 1, 3 e 4

6.2 Divieti

¹ Gli apparecchi elettrici ed elettronici e i pezzi di ricambio nuovi per apparecchi elettrici ed elettronici non possono essere immessi sul mercato se i loro materiali o componenti hanno un contenuto in massa di piombo, mercurio o cromo(VI) superiore allo 0,1 per cento, oppure un contenuto in massa di cadmio superiore allo 0,01 per cento per ogni materiale omogeneo.

³ *abrogato*

⁴ Alle pile contenenti mercurio, cadmio o piombo si applicano le disposizioni di cui all'allegato 2.15.

N. 7 cpv. 3bis

7 Disposizioni transitorie

^{3bis} Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica al rame dei materiali d'attrito delle guarnizioni dei freni con un contenuto in massa di piombo non superiore allo 0.4 per cento, che sono stati immessi sul mercato per la prima volta, per il loro impiego quali pezzi di ricambio, entro il 1° dicembre 2009.

Sostanze e preparati vietate o soggetti a rigorose restrizioni in Svizzera

Le sostanze e i preparati che in questa appendice sono contrassegnati con il simbolo #, sottostanno anche alla procedura PIC (appendice 2).

Sostanza /preparato	Numero/i rilevante/i	CAS-Categoria
1,1,1-tricloretoano	71-55-6	Prodotto chimico industriale
1,2- dibrometano #	106-93-4	Pesticida
1,2- dicloretoano #	107-06-2	
2- naftilammia e i suoi sali	91-59-8	Prodotto chimico industriale
2,4,5- acido tricloro-fenossiacetilico e i suoi sali	93-76-5 #	Pesticida
Composti 2,4,5-acido tricloro-fenossiacetilici Acido 2-tricloro 2,4,5 fenossipropionico e i suoi sali Composti 2-tricloro 2,4,5 fenossipropionici		
4-aminobifenile e i suoi sali	92-67-1	Prodotto chimico industriale
4-nitrodifenile	92-93-3	Prodotto chimico industriale
Acefato	30560-19-1	Pesticida
Aldrina #	309-00-2	Pesticida
Ametrina	834-12-8	Pesticida
Arsenico e composti dell'arsenico e altri	7440-38-2	Pesticida
Amianto:		Prodotto chimico industriale
Actinolite #	77536-66-4	
Antofillite #	77536-67-5	
Amosite #	12172-73-5	
Crocidolite #	12001-28-4	

Sostanza /preparato	Numero/i rilevante/i	CAS-Categoria
Tremolite #	77536-68-6	
Crisotile	12001-29-5	
Atrazina	1912-24-9	Pesticida
Bensultap	17606-31-4	Pesticida
Benzidina e i suoi sali	92-87-5	Prodotto chimico industriale
Benzolo	71-43-2	Prodotto chimico industriale
Binapacril #	485-31-4	Pesticida
Bromuro di metano	74-83-9	Prodotto chimico industriale
Cadmio e composti del cadmio	7440-43-9 e altri	Prodotto chimico industriale
Clordano #	57-74-9	Pesticida
Clordecone (Kepon)	143-50-0	Pesticida
Cloroformio	67-66-3	Prodotto chimico industriale
Cloruro di carbonio		Pesticida
DDD	72-54-8	
DDE	72-55-9	Pesticida
DDT #	50-29-3	Pesticida
DBB (Di- μ -ossi-di-n- butilstannioidrossiborano)	75113-37-0	Prodotto chimico industriale
Dicofol	115-32-2	Pesticida
Dinoseb e i suoi acetati e sali #	88-85-7	Pesticida
Dinoterb	1420-07-1	Pesticida
DNOC #	534-52-1	Pesticida
Dieldrina #	60-57-1	Pesticida
Endosulfan	115-29-7	Pesticida
Endrina	72-20-8	Pesticida
Ossido di etilene #	75-21-8	Pesticida
CFC: tutti i clorofluorocarburi completamente alogenati con fino a 3 atomi di C		Prodotto chimico industriale
Fintin acetato	900-95-8	Pesticida
Flurenol	467-69-6	Pesticida

Sostanza /preparato	Numero/i rilevante/i	CAS-Categoria
Furatiocarb	65907-30-4	Pesticida
Naftaline alogenate (con formula $C_{10}H_nX_{8-n}$ in cui X=alogeno e $0 < n < 7$)		Prodotto chimico industriale
Aloni: tutti i clorofluorocarburi bromati completamente alogenati con fino a 3 atomi di C		Prodotto chimico industriale
HCH (isomeri misti) #	608-73-1	Pesticida
Eptacloro #	76-44-8	Pesticida
Eptacloroepossido	1024-57-3	Pesticida
Esaclorobenzolo #	118-74-1	Pesticida
HCFC: tutti i clorofluorocarburi bromati parzialmente alogenati con fino a 3 atomi di C		Prodotto chimico industriale
HCFC: tutti i clorofluorocarburi parzialmente alogenati con fino a 3 atomi di C		Prodotto chimico industriale
Isodrina	465-73-6	Pesticida
Kelevan	4234-79-1	Pesticida
Lindano #	58-89-9	Pesticida
Metidation	950-37-8	Pesticida
Metossicloro	72-43-5	Pesticida
Metilparation	298-00-0	Pesticida
Mirex	2385-85-5	Pesticida, Prodotto chimico industriale
Monolinuron	1746-81-2	Pesticida
Monometildibromodifenilmetano	99688-47-8	Prodotto chimico industriale
Monometildiclorodifenilmetano		Prodotto chimico industriale
Monometiltetraclorodifenilmetano	76253-60-6	Prodotto chimico industriale
Nonilfenolo		Pesticida, Prodotto chimico industriale
Nonilfenolo etossilato		Pesticida, Prodotto chimico industriale

Sostanza /preparato	Numero/i rilevante/i	CAS-Categoria
Ottabromodifenil etere		Prodotto chimico industriale
Octilfenolo		Pesticida, Prodotto chimico industriale
Octilfenolo e prodotti di etossilazione		Pesticida, Prodotto chimico industriale
Paratione #	56-38-2	Pesticida
Pentabromodifenil etere		Prodotto chimico industriale
Pentaclorofenolo e i suoi sali nonché i composti di pentaclorofenossici #	com-87-86-5	Pesticida, Prodotto chimico industriale
Perfluorottano sulfonati (PFOS)	1763-23-1	Prodotto chimico industriale
C ₈ F ₁₇ SO ₂ X dove X significa OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammido, e altri derivati compresi i polimeri.	2795-39-3 e altri	
Permetrina	52645-53-1	Pesticida
Pertano	72-56-0	Pesticida
Bifenili polibromurati (PBB) #	36355-01-8 (hexa-) 27858-07-7 (octa-) 13654-09-6 (deca-)	Prodotto chimico industriale
Bifenili policlorurati (PCB) #	1336-36-3	Prodotto chimico industriale
Trifenili policlorurati (PCT) #	61788-33-8	Prodotto chimico industriale
Composti del mercurio, compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici e i composti alchilossialchilici e arilmercurici #		Pesticida
Quintocene	82-68-8	Pesticida
Simazin	122-34-9	Pesticida
Strobano	8001-50-1	Pesticida
Oli di catrame	8001-58-9,	Prodotto chimico

Sostanza /preparato	Numero/i rilevante/i	CAS-Categoria
	61789-28-4, 84650-04-4, 90640-84-9, 65996-91-0, 90640-80-5, 65996-85-2, 8021-39-4, 122384-78-5	industriale
Telodrina	297-78-9	Pesticida
Tetracloruro di carbonio	56-23-5	Prodotto chimico industriale
Tetraclorofenolo e i suoi sali nonché i compo- sti di pentaclorofenossici		
Tossafene (camfecloro) #	8001-35-2	Pesticida
Fosfato di tri (2,3-dibromopropile) #	126-72-7	Prodotto chimico industriale
Tris-azidirinil-fosfinossido	545-55-1	Prodotto chimico industriale
Vamidotion	2275-23-2	Pesticida
Zineb	12122-67-7	Pesticida
Composti trioorganostannici e altri	56-35-9	Pesticida